

## COMUNE DI LANUSEI

### TITOLO 01

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

##### CAPO 01 - IL COMUNE

##### ART. 01 - IL COMUNE

01. IL COMUNE DI LANUSEI, ENTE LOCALE AUTONOMO, E' REGOLATO DALLE LEGGI GENERALI DELLO STATO ITALIANO, DELLA REGIONE SARDA E DAL PRESENTE STATUTO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI, NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE SOCIALE ED ECONOMICO, ISPIRANDOSI AI PRINCIPI E AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE, NEL RISPETTO DEI VALORI STORICI E DELLE TRADIZIONI LOCALI.

##### ART. 02 - IL TERRITORIO

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' QUELLO RISULTANTE DAL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E COMPRENDE, OLTRE CHE IL TERRITORIO PRINCIPALE ALL' INTERNO DEL QUALE E' SITUATO IL CENTRO ABITATO, L' ISOLA AMMINISTRATIVA DEL QUIRRA, STORICAMENTE RICONOSCIUTA DALLA COMUNITA' DI LANUSEI E DA QUELLE INTERESSATE.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE NON PUO' ESSERE MODIFICATA SE NON NELLE FORME DI LEGGE ED A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE SIA SENTITA ATTRAVERSO APPOSITO REFERENDUM.

03. IL COMUNE HA DIRITTO DI TUTELARE LA PROPRIA INTEGRITA' TERRITORIALE E DI PROMUOVERE A TAL FINE DETERMINAZIONI E RETTIFICHE DI CONFINI CON I COMUNI CONTERMINI.

##### ART. 03 - LA SEDE

01. LA SEDE DEL MUNICIPIO E' UBICATA NELL' EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA, 98 .

02. LA SEDE POTRA' ESSERE TRASFERITA PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

03. PRESSO LA SEDE DEL COMUNE, SALVO CHE PER PARTICOLARI ED ECCEZIONALI ESIGENZE, SI RIUNISCONO TUTTI GLI ORGANI E LE COMMISSIONI COMUNALI.

##### ART. 04 - STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA UNO STEMMA ED UN GONFALONE.

02. LO STEMMA ED IL GONFALONE DEL COMUNE SONO CONFORMI AI BOZZETTI ALLEGATI CHE, CON LE RISPETTIVE DESCRIZIONI, FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE STATUTO.

03. L' USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E DELLA FASCIA TRICOLORE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE E DALL' APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

##### ART. 05 - ISTITUZIONE ENTE INTERMEDIO

01. IL COMUNE DI LANUSEI, SEDE VESCOVILE E' CENTRO ZONALE DEL DECENTRAMENTO STATALE, REGIONALE E PROVINCIALE, DI SCUOLE SUPERIORI E DI ASSOCIAZIONI.

02. NEL COMUNE DI LANUSEI SONO PRESENTI LE SEGUENTI STRUTTURE

## AMMINISTRATIVE CIVILI, MILITARI E RELIGIOSE:

- TRIBUNALE DELLA REPUBBLICA
- PROCURA DELLA REPUBBLICA
- PRETURA CIRCONDARIALE
- CASA CIRCONDARIALE DI PREVENZIONE E PENA
- SEZIONE STACCATA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO
- COMMISSARIATO DI P.S.
- DISTACCAMENTO DI POLIZIA STRADALE
- COMPAGNIA CARABINIERI
- DISTACCAMENTO CIRCONDARIALE DEI VV.FF.
- UFFICIO DEL REGISTRO
- UFFICIO DELLE II.DD.
- COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E M.O.
- UFFICIO POSTALE DI RILEVANTE ENTITA'
- ISPETTORATO DISTRETTUALE DELLE FORESTE
- ISPETTORATO DIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
- ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA
- ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE - SETTORE OGLIASTRA
- ENTE REGIONALE DI SVILUPPO E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA
- COMITATO CIRCOSCRIZIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI EE.LL.
- S.I.P. DISTRETTO DI LANUSEI
- E.N.E.L.
- SEDE COMUNITA' MONTANA N. 11 DI LANUSEI
- SEDE UNITA' SANITARIA LOCALE N. 09 DI LANUSEI
- PRESIDIO OSPEDALIERO
- UFFICIO REGIONALE DELLE FERROVIE COMPLEMENTARI DELLA SARDEGNA
- SEDE AGENZIA AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI
- DELEGAZIONE A.C.I.
- FILIALE DEL BANCO DI SARDEGNA
- FILIALE DEL BANCO DI NAPOLI
- SCUOLA TEOLOGICA SUPERIORE
- SCUOLA D'IMPEGNO SOCIALE E POLITICO
- DISTRETTO SCOLASTICO
- CIRCOLO DIDATTICO
- LICEO GINNASIO
- LICEO SCIENTIFICO
- ISTITUTO STATALE D'ARTE
- ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
- ISTITUTO MAGISTRALE
- ISTITUTO E.N.A.I.P.
- DIOCESI DI LANUSEI
- ISTITUTO SALESIANO
- PARROCCHIA S.M. MADDALENA
- PARROCCHIA MADONNA D'OGLIASTRA
- SEMINARIO VESCOVILE
- CONVENTO CAPPUCCINI
- ISTITUTO MARIA GORETTI - CASA DELLA REDENZIONE
- ISTITUTO MARIA IMMACOLATA
- ISTITUTO MADONNA DEL ROSARIO

- ISTITUTO FIGLIE EUCARISTICHE DI CRISTO RE

03. TUTTA L'AZIONE AMMINISTRATIVA, POLITICA, SOCIALE ED ECONOMICA DEL COMUNE DEVE ESSERE INDIRIZZATA AL MANTENIMENTO E AL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE ELENcate AL PUNTO 02 DEL PRESENTE ARTICOLO.

04. PER L'AMPIEZZA E LA PECULIARIETA' DEL TERRITORIO DELL'OGLIASTRA, PER LE ESIGENZE DELLA SUA POPOLAZIONE, PER UNA MAGGIORE FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, PER CONSENTIRE UNA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO CHE POSSA FAVORIRE IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DEL TERRITORIO L'AZIONE DEL COMUNE DI LANUSEI SARA' INDIRIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL "CIRCONDARIO OGLIASTRA" PREMessa INDISPENSABILE PER L'ISTITUZIONE DELLA NUOVA PROVINCIA.

ART. 06 - COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI

01. IL COMUNE DI LANUSEI RICERCA RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON TUTTI I COMUNI OGLIASTRINI, PER:

A) LA SOLUZIONE DI INTERESSI SOVRACOMUNALI ED UNA MIGLIORE TUTELA DELLA CULTURA, DELL'ECONOMIA E DELLA VITA SOCIALE DELLE POPOLAZIONI AMMINISTRATE;

B) IL COMPLETAMENTO E UNA MAGGIORE EFFICIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI SUL TERRITORIO;

C) UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA DELLE POPOLAZIONI OGLIASTRINE.

02. IL COMUNE DI LANUSEI, NELLO SPIRITO DI RAGGIUNGERE LA PIENA REALIZZAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E CIVILE DELLE POPOLAZIONI SI IMPEGNA A TROVARE, CON I COMUNI VICINIORI ED IN PARTICOLARE CON IL COMUNE DI ILBONO, COL QUALE GIA' ESISTONO CONTINUITA' URBANISTICA E INTESI CONSORTILI, FORME ANCORA PIU' STRETTE DI COLLABORAZIONE IN VISTA DI UNA FUTURA UNIONE. A TAL FINE E' ISTITUITA LA COMMISSIONE CONSILIARE PER L'UNIONE DEI COMUNI DI ILBONO E LANUSEI AI SENSI DELL' ARTT. 26 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 07 - PRINCIPI

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE A PRINCIPI DI SOLIDARIETA', UGUAGLIANZA E COLLABORAZIONE FRA I CITTADINI STESSI, LE COMUNITA' LIMITROFE, LA REGIONE E LE ISTITUZIONI STATALI.

02. IL COMUNE SI ISPIRA, ALTRESI', PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA A CRITERI E PRINCIPI DI ECONOMICITA', EFFICIENZA, EFFICACIA E TRASPARENZA.

03. AL FINE DI RENDERE LA PROPRIA AZIONE ADERENTE E CONFORME AI PRINCIPI ENUNCIATI, COL PRESENTE STATUTO, OPERA UNA NETTA DISTINZIONE FRA ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E PROGRAMMAZIONE, ORGANI DI GESTIONE E ORGANI DI CONTROLLO.

04. IL COMUNE GARANTISCE ALTRESI' LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E DELLE ASSOCIAZIONI ED ENTI CIVILI E RELIGIOSE ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

05. UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' OPERATIVE DELLA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE AREE SOCIALI ALLA GESTIONE.

06. IL COMUNE TUTELA LA DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA E DELLA FAMIGLIA

CHE ASSUME COME RISORSA E VALORE FONDAMENTALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE NEL SUO RAPPORTO CON IL TERRITORIO.

07. I SERVIZI COMUNALI SONO INDIRIZZATI AL RISPETTO DEI VALORI SOCIALI, ETICI E MORALI PROPRI DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA E DELL'ISTITUZIONE FAMILIARE.

08. IL COMUNE RICONOSCE COME UNA DELLE FINALITA' ESSENZIALI PER LA CRESCITA DEL CITTADINO L'IMPEGNO FORMATIVO DI GENITORI, EDUCATORI, ANIMATORI, E PONE ATTENZIONE AL RUOLO IMPORTANTE CHE NELLA VITA PRESENTE E FUTURA DELLA COMUNITA' LOCALE RICOPRONO LE NUOVE GENERAZIONI. A TAL FINE IL COMUNE FAVORISCE TUTTE LE INIZIATIVE PROMOSSE DALLE VARIE ASSOCIAZIONI DI TIPO EDUCATIVO E FORMATIVO.

09. IL COMUNE, IN COERENZA CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE SANCISCONO IL RIPUDIO DELLA GUERRA COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI, LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLE LIBERTA' DEMOCRATICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, RICONOSCE NELLA PACE UN DIRITTO FONDAMENTALE DEGLI UOMINI E DEI POPOLI. A TALE FINE, IL COMUNE PROMUOVE NELLA COMUNITA' LOCALE INIZIATIVE CULTURALI, DI RICERCA, DI EDUCAZIONE E DI COOPERAZIONE ALLA PACE.

10. IL COMUNE E' AL SERVIZIO DELLA PERSONA, DEL CITTADINO ED IN PARTICOLARE DELL'ISTITUZIONE FAMILIARE E FONDA LA SUA ATTIVITA' SUI PRINCIPI DELLA SOLIDARIETA'. A TAL FINE PROMUOVE IL GODIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI CON SPECIFICO RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUTE, ALL'ASSISTENZA SOCIALE DIRETTA A GARANTIRE ALLA PERSONA IL LIBERO SVILUPPO DELLA PERSONALITA' E LA SUA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA COMUNITA', ALL'ABITAZIONE, ALL'ISTRUZIONE, ALLA CULTURA E A TUTTO CIO' CHE CONCORRE A MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DANDO PRIORITA' ALLE PERSONE, AI CITTADINI ED ALLE FAMIGLIE CHE SI TROVANO IN STATO DI DIFFICOLTA' O COMUNQUE CHE APPARTENGANO ALLE FASCE PIU' DEBOLI DELLA COMUNITA' IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI STABILITI DALLA COSTITUZIONE ITALIANA.

11. IL COMUNE TUTELA E REALIZZA LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA, NEL RISPETTO DELLE PECULIARITA' DI ENTRAMBI; PROMUOVE AZIONI POSITIVE VOLTE A FAVORIRE LA REALE PARITA' DELLE OPPORTUNITA', RIMUOVENDO GLI OSTACOLI CHE DI FATTO PREGIUDICANO LA SUA PARTECIPAZIONE AL MONDO DEL LAVORO, ALLA VITA SOCIALE, ECONOMICO E POLITICA.

12. IL COMUNE FAVORISCE L'EDUCAZIONE PERMANENTE NEI DIVERSI AMBITI EDUCATIVI: FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETA', PROMUOVENDO AZIONI ADEGUATE PER IL COINVOLGIMENTO PARITARIO DI UOMO E DONNA.

13. IL COMUNE TUTELA E VALORIZZA LE SPECIFICITA' RELATIVE AI DIRITTI LEGATI AI PROBLEMI DELL'INFANZIA, DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DI CONSULTE PER I RISPETTIVI SETTORI. LA COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO E I COMPITI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

14. PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA', IL COMUNE ASSUME LA PROGRAMMAZIONE COME METODO DI INTERVENTO E DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PIANI, PROGRAMMI GENERALI E PROGRAMMI SETTORIALI, COORDINATI CON GLI STRUMENTI

PROGRAMMATORI DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA. A TALE SCOPO IL COMUNE DOVRA' DEFINIRE DEGLI STRUMENTI CHE SIANO IN GRADO DI ASSICURARE, AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE FAMIGLIE, FORME DI CONSULTAZIONE SU ARGOMENTI DI ESTREMA IMPORTANZA E DELICATEZZA PER GLI INTERESSI DELLA COMUNITA'.

## CAPO 02

### FUNZIONE - COMPITI PROGRAMMAZIONE

#### ART. 08 - LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE E FUNZIONI CHE LA LEGGE STATALE O REGIONALE DEMANDA AD ALTRI SOGGETTI.

02. IL COMUNE SVOLGE IN PARTICOLARE ED IN VIA PRIORITARIA LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) PROVVEDE ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLE SUE RISORSE;

B) CURA VIABILITA', TRAFFICO, TRASPORTI;

C) TUTELA E VALORIZZA I BENI CULTURALI E AMBIENTALI;

D) RICERCA E CURA LA DISTRIBUZIONE DELLE FONTI IDRICHE ED ENERGETICHE;

E) PROMUOVE LA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

F) REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALLA ABITAZIONE;

G) PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO DA APPRESTARE IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA';

H) PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE; .

I) PROMUOVE LE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI IL DIRITTO AL LAVORO, ALLO STUDIO, ALLA CULTURA E ALLA PARITA' GIURIDICA E SOCIALE TRA I SESSI;

J) TUTELA IL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME ED ORGANIZZAZIONI;

K) SOSTIENE IL PIENO ESERCIZIO DEI DIRITTI DI LIBERTA';

L) GARANTISCE CHE L'ASSETTO DEL TERRITORIO SIA RIVOLTO ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA, DELLA SALUTE E DELLE CONDIZIONI DI VITA

DELLE GENERAZIONI ATTUALI E FUTURE, PROMOVEDO LA REALIZZAZIONE DI UN GIUSTO RAPPORTO TRA CITTA' E CAMPAGNA, SUBORDINANDO A QUESTE NECESSITA' GLI INTERVENTI RELATIVI ALLE OPERE DI INTERESSE PUBBLICO, AGLI INSEDIAMENTI UMANI E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, INTERVIENE PER DIFENDERE IL SUOLO E LE FORESTE, PER GOVERNARE E TUTELARE LE ACQUE, PER PREVENIRE ED ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO;

M) AGISCE PERCHE' SIANO ASSICURATI IN PARI MISURA A TUTTI I CITTADINI I SERVIZI SOCIALI;

- N) CONCORRE ALLA DIFESA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DEL PROPRIO TERRITORIO, ANCHE AL FINE DI SVILUPPARE IL TURISMO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE CONNESSE;
- O) RICONOSCE-NELLA PROPRIETA' E NELLE IMPRESE INDIVIDUALI E ASSOCIATE DEI COLTIVATORI DIRETTI E NELLA COOPERAZIONE, LE STRUTTURE FONDAMENTALI DELL' AGRICOLTURA DEL PROPRIO TERRITORIO ED INTERVIENE A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONALITA' AGRICOLA SOPRATTUTTO GIOVANILE ED INDIRIZZATA A PRATICHE COLTURALI BIOLOGICHE;
- P) FAVORISCE LO SVILUPPO, L' AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E I LIVELLI DI PRODUZIONE DEL SETTORE INDUSTRIALE;
- Q) AGEVOLA E TUTELA L' ARTIGIANATO ANCHE NELLE SUE FORME ASSOCIATE;
- R) PROMUOVE E FAVORISCE IN OGNI SETTORE LA COOPERAZIONE A CARATTERE DI MUTUALITA' E SENZA FINI DI SPECULAZIONE;
- S) PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI, E' PREVISTA LA FORMAZIONE DI COMITATI O COMMISSIONI, PER DIBATTERE PROBLEMI, PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI E DELIBERAZIONI. IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI E DELLE COMMISSIONI E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO;
- T) PROMUOVE E AGEVOLA L' ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DISTRIBUTIVE AL FINE PREVALENTE DELLA TUTELA DEI CONSUMATORI;
- U) OPERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI TERRITORIALI E SETTORIALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE INTERNE, DEPRESSE E SVANTAGGIATE;
- V) ASSUME INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE;
- W) CONTRIBUISCE ALLO SVILUPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELLA CULTURA E DELL' ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO;
- X) RICONOSCE NELLE ATTIVITA' CULTURALI, NELLA PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA, NELL' IMPEGNO DEL TEMPO LIBERO, MOMENTI ESSENZIALI ED AUTONOMI DELLA FORMAZIONE ED ESPLICAZIONE DELLA PERSONA UMANA ED A TAL FINE LI FAVORISCE PROMOVEDO STRUTTURE DECENTRATE ED INIZIATIVE IDONEE;
- Y) FAVORISCE L' ASSOCIAZIONISMO IN GENERE E PARTICOLARMENTE QUELLO GIOVANILE, RICONOSCENDO ADEGUATAMENTE IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI QUALI SOGGETTI SOCIALI COSTITUZIONALMENTE TUTELATI;
- Z) SI IMPEGNA A RIMUOVERE LE VARIE CAUSE DI EMARGINAZIONE GIOVANILE E SOCIALE IN GENERE, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO;
- OPERA PER L' INTEGRAZIONE NELLA SOCIETA' E L' INSERIMENTO ATTIVO NEL LAVORO DEGLI INVALIDI E DEI MINORATI E LA DIFESA DEI LORO DIRITTI;
  - RICONOSCE IL VALORE DELL' ANZIANO, FAVORENDO UN RUOLO ATTIVO DELLA SUA PRESENZA NELLA SOCIETA';
  - PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO EQUILIBRATO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI E PRODUTTIVI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ED ALLE INFRASTRUTTURE SOCIALI;
  - PRIVILEGIA LA RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, FAVORENDO IL RECUPERO FUNZIONALE DEL SUO CENTRO STORICO;
  - VALORIZZA LE POTENZIALITA' TURISTICHE DELL' ALTOPIANO DEL SELENE,

DELLA PIANA DI SAN COSIMO E DELL'ISOLA AMMINISTRATIVA DEL  
QUIRRA.

ART. 09 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE: IN ECONOMIA; IN CONCESSIONE A TERZI; A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE; A MEZZO DI ISTITUZIONE; A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE; A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE, SECONDO QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 10 - COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI PUBBLICI  
STATALI

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

04. COMPETONO AL COMUNE E VENGONO AFFIDATE AL SINDACO - OVE OCCORRA - FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SONO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

05. COMPETE AL COMUNE L'ISTITUZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE E L'APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

CAPO 03

STATUTO E REGOLAMENTI

ART. 11 - RIFERIMENTI

01. OGNI QUALVOLTA NEL PRESENTE STATUTO SI FA RICHIAMO ALLA "LEGGE FONDAMENTALE" SI FA RIFERIMENTO ALLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

02. FINCHE' NON SI PROVVEDE ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALLA DIVISIONE DEL COMUNE IN RIPARTIZIONI CON A CAPO UN DIRIGENTE LA PAROLA "DIRIGENTI" EQUIVALE A "RESPONSABILE DI SERVIZIO" .

ART. 12 - LO STATUTO

01. IL COMUNE DETERMINA IL PROPRIO ORDINAMENTO CON L'ADOZIONE DELLO STATUTO, NELL'AMBITO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE FONDAMENTALE E DALLE LEGGI GENERALI DELLA

REPUBBLICA.

02. LO STATUTO E LE EVENTUALI SUE MODIFICHE SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. QUALORA TALE MAGGIORANZA, NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUARIE.

04. L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO E LE SUE MODIFICHE AVVENGONO TRAMITE VOTAZIONE PALESE.

ART. 13 - I REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA I REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA, L'ORGANIZZAZIONE, L'ESECUZIONE DI ATTI E PROCEDURE NELL'AMBITO DELLE MATERIE IN CUI ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA PREVISTA DALLE LEGGI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE NORME DI PRINCIPIO PREVISTE DALLE LEGGI STESSE, DALLE DISPOSIZIONI STATUARIE E DALLA NORMATIVA COMUNITARIA.

03. NELLE ALTRE MATERIE LA POTESTA' REGOLAMENTARE SI ESERCITA NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, DELLA NORMATIVA COMUNITARIA.

04. I REGOLAMENTI LE CUI DISPOSIZIONI SONO SUSCETTIBILI DI INCIDERE SULLE POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DEI CITTADINI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI AD IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. AFFINCHE' UN ATTO GENERALE POSSA AVERE VALORE DI REGOLAMENTO DEVE RECARRE LA RELATIVA INTESTAZIONE.

06. GLI ATTI DELIBERATIVI DEVONO ESSERE EMANATI NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

07. I REGOLAMENTI, FERMA RESTANDO LA PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE, ENTRANO IN VIGORE DECORSI QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DA EFFETTUARE DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

ART. 14 - ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

01. LO STATUTO DEVE ESSERE ADEGUATO TEMPESTIVAMENTE ALLE LEGGI NAZIONALI, REGIONALI ED COMUNITARIE SOPRAVVENUTE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO MODIFICHE ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE.

03. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA PUO' ESSERE APPORTATA NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO, SALVO I CASI DI CUI AL COMMA 01 .

04. SPETTA AL CONSIGLIO DELIBERARE LE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE, IN DIPENDENZA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI NORMATIVE EMANATE DALLO STATO, DALLA REGIONE E DALLA COMUNITA' EUROPEA RECEPENDO,

ADEGUANDO ED ADATTANDO AL COMPLESSO NORMATIVO DEL COMUNE LE NUOVE

DISPOSIZIONI, IN PARTICOLARE MODO NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE STESSO.

05. LE NORME DEVONO COMUNQUE ESSERE POSTE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE NELLA LEGGE FONDAMENTALE E DELLE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO CONTENUTE IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO.

06. LE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 HANNO NATURA REGOLAMENTARE E GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI DEL COMUNE DEVONO ESSERE EMANATI NEL RISPETTO DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI.

#### ART. 15 - LE ORDINANZE

01. IL SINDACO PUO' EMANARE ATTI CON I QUALI SI STABILISCONO DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE ED APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LA EMANAZIONE DI ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE FONDAMENTALE DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E LIMITATE AL TEMPO IN CUI PERMANE LA NECESSITA'.

03. LE ORDINANZE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO 10 GIORNI. OVE SIANO RIVOLTE A SOGGETTI DETERMINATI DEVONO ESSERE NOTIFICATE AI DESTINATARI.

04. NON SI FA LUOGO A PUBBLICAZIONE DELLE ORDINANZE EMESSE DAL SINDACO AI SENSI DELLA LEGGE 13.05.1978 N. 180 .

05. IN ASSENZA DEL SINDACO LE ORDINANZE DEVONO ESSERE EMESSE DAL SOSTITUTO DEL SINDACO COSI' COME INDICATO DALL' ARTT. 33 , COMMA 01 LETTERA C) DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 16 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. LO STATUTO, I REGOLAMENTI, LE ORDINANZE, NONCHE' LE DIRETTIVE, I PROGRAMMI, LE ISTRUZIONI, LE CIRCOLARI ED OGNI ALTRO ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI DEL COMUNE, OVVERO NEI QUALI SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI ESSE, OLTRE ALLE FORME DI PUBBLICAZIONE GIA' ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLE LEGGE E DALLO STATUTO, VANNO PUBBLICIZZATE IN MODO DA FAVORIRE LA PIU' AMPIA ED AGEVOLE CONOSCENZA DEI CITTADINI E DI CHIUNQUE NE ABBA INTERESSE, SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

02. GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVONO ESSERE ACCESSIBILI E CONSULTABILI DA PARTE DI CHIUNQUE.

#### ART. 17 - FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE

01. SPETTA AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ATTI EMANATI NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE. TALE INTERPRETAZIONE DOVRA' COMUNQUE AVVENIRE IN

CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 12 DELLE PRELEGGI.

## TITOLO 02 - ORGANI ISTITUZIONALI

### CAPO 01

#### ORGANI DI PROGRAMMAZIONE INDIRIZZO E CONTROLLO

##### ART. 18 - DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI

01. GLI ORGANI ISTITUZIONALI, LE COMMISSIONI, I RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI O ISTITUZIONI, FATTI SALVI I CASI DI DECADENZA, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

##### ART. 19 - CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' ORGANO DI PROGRAMMAZIONE E COME TALE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITA' ATTRAVERSO ATTI DI INDIRIZZO, ATTI FONDAMENTALI E ATTI DI CONTROLLO.

02. IL CONSIGLIO ESPRIME L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO IN ATTI QUALI RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO, CONTENENTI OBIETTIVI, PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE.

03. INDIRIZZA, ALTRESI', L'ATTIVITA' DELL'ENTE CON L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI FONDAMENTALI DI CARATTERE NORMATIVO, PROGRAMMATICO, ORGANIZZATIVO. GLI ATTI FONDAMENTALI CONTENGONO LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LE RISORSE E GLI STRUMENTI DELL'AZIONE, LE PRESCRIZIONI DA OSSERVARE INDIVIDUANDO GLI ELEMENTI LA CUI VARIAZIONE RICHIEDA UN ULTERIORE INTERVENTO DEL CONSIGLIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. I SINGOLI ARTICOLI E GLI EMENDAMENTI SONO VOTATI A MAGGIORANZA SEMPLICE.

05. QUALORA DOPO DUE VOTAZIONI TENUTE IN DISTINTE SEDUTE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA SUL COMPLESSO DEL REGOLAMENTO NON SIA STATA RAGGIUNTA, IL CONSIGLIO ADOTTA IL REGOLAMENTO A MAGGIORANZA SEMPLICE.

06. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO:

- A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;
- B) SU RICHIESTA DI UN QUANTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA;
- C) SU RICHIESTA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

07. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO STABILENDO GIORNO ED ORA DELLA SEDUTA, O DI PIU' SEDUTE SUCCESSIVE.

08. IN OGNI CASO E' FATTA SALVA L'IPOTESI DELL' ARTT. 36 COMMA 04 DELLA LEGGE 142/90 .

09. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, ECCETTUATI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE E/O DAL REGOLAMENTO.

10. IL CONSIGLIO DELIBERA IN PRIMA CONVOCAZIONE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA ED A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, SALVO I CASI PER CUI E' PRESCRITTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

11. IN SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI IN UN GIORNO DIVERSO, E' SUFFICIENTE LA PRESENZA DI ALMENO 04 DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

12. IL REGOLAMENTO CONTIENE NORME CIRCA LA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE E IL CALCOLO DELLA MAGGIORANZA.

13. IL CONSIGLIO ISTITUISCE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SECONDO I CRITERI DI CUI ALL' ARTT. 31 - COMMA 04 DELLA LEGGE N. 142/90 .

14. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI D'INDAGINE E DI STUDIO SU MATERIE ED ARGOMENTI CHE COMUNQUE INTERESSINO IL COMUNE.

#### ART. 20 - POTERI DI INDIRIZZO

01. IL CONSIGLIO ESERCITA LA FUNZIONE DI INDIRIZZO MEDIANTE L'ASSUNZIONE, FRA GLI ALTRI:

- DEGLI ATTI INDICATI NELL'ARTICOLO 32 , COMMA 02 , DELLA LEGGE FONDAMENTALE;
- DEGLI ATTI CHE DETERMINANO LE FINALITA' T GLI INDIRIZZI DA ATTUARE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI, GIUSTA LE PREVISIONI DI CUI AL COMMA 06 DELL' ARTT. 23 DELLA LEGGE STESSA;
- DELL'ATTO CONTENENTE GLI INDIRIZZI AI QUALI DEVE ATTENERSI IL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE PREDETTA;
- DELL'ATTO CONTENENTE I CRITERI GENERALI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, COME RICHIESTO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 ;
- DEGLI ATTI CONCLUSIVI VOTATI SU PROPOSTE DI MOZIONE.

#### ART. 21 - POTERI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO ESERCITA IL POTERE DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO MEDIANTE:

- A) LA RICHIESTA DI SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO PREVENTIVO DI DELIBERE DELLA GIUNTA, COME PREVISTO DALL' ARTT. 45, COMMA 01 E 02. A TAL FINE, TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, PER LE QUALI NON SIA STATO ESPRESSO L'INTENDIMENTO DI SOTTOPORLE AL CONTROLLO PREVENTIVO E CHE NON SIANO MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI, SONO TRASMESSE IN COPIA, A CURA DEL SEGRETARIO, AI CAPI GRUPPO CONSILIARI, CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO. LA TRASMISSIONE DI CUI SOPRA ADEMPIE ANCHE ALL'OBBLIGO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE;
- B) L'UTILIZZO DELL'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEL REFERTO DEGLI STESSI IN CASO DI GRAVI IRREGOLARITA';
- C) L'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO E LA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA DI CUI AL COMMA 07 DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE FONDAMENTALE;

#### ART. 22 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

A) I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO E POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI, NONCHE' PRESENTARE PROPOSTE DI ORDINI DEL GIORNO;

B) OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO DI CHIEDERE E DI OTTENERE SECONDO LE PROCEDURE ED I LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO, DAL COMUNE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI, NOTIZIE SU DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E COPIE DEGLI STESSI, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO, SALVI I CASI DI ESCLUSIONE STABILITI DALLA LEGGE. I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SONO QUELLI IDENTIFICATI COME TALI DALL' ARTT. 22 COMMA 02 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 ;

C) OGNI CONSIGLIERE E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE;

D) CIASCUN GRUPPO CONSILIARE DEV' ESSERE COMPOSTO DA ALMENO TRE CONSIGLIERI;

E) UN GRUPPO PUO' ESSERE COMPOSTO ANCHE DA DUE O DA UN CONSIGLIERE A CONDIZIONE CHE RAPPRESENTINO UNA LISTA CHE' HA OTTENUTO DUE O UN SOLO SEGGIO;

F) I CONSIGLIERI CHE NON POSSONO COSTITUIRE UN GRUPPO O NON INTENDONO APPARTENERE AD UN ALCUN GRUPPO FORMANO IL GRUPPO MISTO;

G) CIASCUN GRUPPO ELEGGE UN PRESIDENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO;

H) FINO AL MOMENTO IN CUI UN GRUPPO NON PROCEDE ALL'ELEZIONE DI CUI AL COMMA 01 , E' CONSIDERATO PRESIDENTE DEL GRUPPO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DEL GRUPPO.

#### ART. 23 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. LO STESSO REGOLAMENTO DISCIPLINA:

- I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI;
  - LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI;
  - L'ATTIVITA' E L'ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI;
  - LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE;
  - LA CONVOCAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA;
  - L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI D'URGENZA;
  - LA DECADENZA PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI.
03. FATTO, COMUNQUE, SALVO QUANTO DISCIPLINATO DAL SUDDETTO REGOLAMENTO, IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA.

A) E' ORDINARIA LA SESSIONE CONVOCATO PER L'ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE, NEI TEMPI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA FINANZA LOCALE VIGENTI NEL TEMPO.

B) E' STRAORDINARIA LA SESSIONE CONVOCATO IN TUTTE LE ALTRE OCCASIONI. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

#### CAPO 02

#### ORGANI DI GESTIONE

#### ART. 24 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA NUMERO 06 ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI IN NUMERO NON SUPERIORE A 02 ANCHE CITTADINI RESIDENTI DA ALMENO DUE ANNI, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, MA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, ED A CONDIZIONE CHE NON SIANO STATI CANDIDATI IN LISTE CHE ABBIANO PARTECIPATO ALL'ULTIMA CONSULTAZIONE ELETTORALE.

#### ART. 25 - ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' ELETTA INSIEME AL SINDACO CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 37 DEL PRESENTE STATUTO, ESSI DURANO IN CARICA, FATTI SALVI I CASI DI DIMISSIONI DEI SINGOLI ASSESSORI, SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

#### ART. 26 - COMPETENZE

01. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DATI DAL CONSIGLIO E COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE AD ECCEZIONE DEGLI ATTI RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO.

02. NON SONO DA QUALIFICARE ATTI FONDAMENTALI E RIENTRANO PERTANTO NELLA COMPETENZA DELLA GIUNTA:

A) LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE QUANDO TRATTASI DI PROVVEDERE

AD ATTIVITA' DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE O AD ESIGENZE IMPROVVISI E, COMUNQUE, PER DURATA NON SUPERIORE AI DODICI MESI;

B) GLI APPALTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA;

C) IL CONFERIMENTO, CON CONVENZIONI A TERMINE, DI INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE;

D) L'APPROVAZIONE DI CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LE QUALI NON COMPORTINO GESTIONE COORDINATA DI FUNZIONI E DI SERVIZI, NE'

RICHIEDANO SPECIFICHE APPOSIZIONI DI FINI E FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI;

E) LE PERIZIE SUPPLETIVE DI VARIANTE, ENTRO I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE;

F) L'APPROVAZIONE DI CONTRATTI D'OPERA AI SENSI DELL'ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE SULLA BASE DI UNA DELIBERA QUADRO APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE;

G) LE CONCESSIONI IN USO DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DI DURATA SUPERIORE ALL'ANNO;

H) LE SOMMINISTRAZIONI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI, COMPRESI LE MANUTENZIONI ORDINARIE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI;

I) GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI, LE ACCETTAZIONI, I RIFIUTI DI LASCITI O DONO DI BENI MOBILI E DI VALORI MOBILIARI;

L) LE VARIAZIONI DELLE TARIFFE CHE NON COMPORTANO MODIFICA DELLA DISCIPLINA GENERALE;

M) LE SERVITU' DI OGNI GENERE E TIPO;

N) LE LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE;

O) L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI DI CARATTERE GIURIDICO O ECONOMICO

DERIVANTI DA NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO E I RELATIVI PROGRAMMI ANNUALI;

P) LE NOMINE, LE ELEZIONI E LE DESIGNAZIONI NON ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LE QUALI LA LEGGE STATALE O REGIONALE O FONTI LOCALI NON PREVEDANO LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE O IL RAGGIUNGIMENTO DI MAGGIORANZE SPECIALI, NONCHE' LE NOMINE, LE ELEZIONI E LE DESIGNAZIONI PER LE QUALI GLI ATTI FONDAMENTALI DEGLI ENTI PRESSO I QUALI ESSE SONO EFFETTUATE NON INDIVIDUINO COMPETENZE DIVERSE;

Q) SPETTA ALTRESI' ALLA GIUNTA COMUNALE ADOTTARE TUTTI GLI ATTI DELIBERATIVI CHE COMPORTANO IMPEGNO DI SPESA CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON RISERVANO AGLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE.

03. SONO ESCLUSI DALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA GLI ATTI CHE RIENTRANO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE E DA QUESTO STATUTO, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO.

#### ART. 27 - ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO

01. L'ATTIVITA' PROPOSITIVA DELLA GIUNTA SI REALIZZA MEDIANTE L'APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE NELLE MATERIE RISERVATE AL CONSIGLIO, COMPLETE DI ISTRUTTORIA E DEI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

02. L'ATTIVITA' DI IMPULSO CONSISTE NELLA FORMULAZIONE TEMPESTIVA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI ATTI FONDAMENTALI.

#### ART. 28 - DELEGHE AGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO CONFERISCE SPECIFICHE DELEGHE AGLI ASSESSORI NELLE MATERIE CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLA SUA COMPETENZA.

02. AGLI ASSESSORI SONO DELEGATE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, AD ESSI PUO' ESSERE DELEGATA LA FIRMA DI ATTI SPECIFICAMENTE INDICATI NELL'ATTO DI DELEGA, ANCHE PER CATEGORIE, CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO AL SINDACO.

03. AGLI ASSESSORI POSSONO ESSERE CONFERITE DELEGHE PER INTERI SETTORI, INDIVIDUATI SULLA BASE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE.

04. LE DELEGHE CONFERITE DAL SINDACO CONSERVANO EFFICACIA FINO A REVOCA O, QUALORA NON VI SIA STATA REVOCA, SINO ALLA ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA DELEGA NELLA MEDESIMA MATERIA A SOGGETTO.

#### ART. 29 - FUNZIONAMENTO

01. IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E' DISCIPLINATO DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. LA GIUNTA ASSUME COME METODO DI LAVORO LA COLLEGIALITA'.

03. LE VOTAZIONI IN GIUNTA SONO SEMPRE PALESI, LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E' APPROVATA QUANDO RACCOGLIE LA MAGGIORANZA DI COLORO

CHE VOTANO. GLI ASTENUTI NON SI COMPUTANO FRA I VOTANTI MA SI COMPUTANO FRA I PRESENTI. IN CASO DI PARITA' NELLA VOTAZIONE, S'INTENDE APPROVATA LA PROPOSTA APPOGGIATA DAL SINDACO.

## ART. 30 - NOMINA DELLE COMMISSIONI

01. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI, COME QUELLA ELETTORALE, E LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEI COMUNI O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI, E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTATI DI CUI ALL' ARTT. 32 COMMA 02 , LETTERA N AVVIENE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE MINORANZE E LA MAGGIORANZA E LA MINORANZA CONSILIARE SI ESPRIMONO CON VOTAZIONI SEPARATE. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DEL COMMA 05 DELL `ARTT. 36 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.
03. I RAPPRESENTANTI SIA DELLA MAGGIORANZA CHE DELLE MINORANZA DECADONO NEL CASO IN CUI DURANTE LA LEGISLATURA VENGA A MUTARE GLI ORIGINARI RAPPORTI DI COALIZIONE.

## ART. 31 - DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA

01. LA GIUNTA, IN CASO D'URGENZA, ADOTTA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI A VARIAZIONI DI BILANCIO DI ORDINARIA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.
02. LE PREDETTE DELIBERAZIONI DECADONO:
  - SE NON TRASMESSE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ENTRO CINQUE GIORNI DALL' ADOZIONE;
  - SE NON RATIFICATE ENTRO SESSANTA GIORNI DECORRENTI DA QUELLO DI ADOZIONE.
03. LA DECADENZA E' COMUNICATA PER ISCRITTO DAL SEGRETARIO AL SINDACO ED AL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.
04. IL CONSIGLIO, NEL CASO IN CUI RIFIUTI TOTALMENTE O PARZIALMENTE LA RATIFICA, ADOTTA I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE NON RATIFICATA.

## CAPO 02

### ORGANI ESECUTIVI

#### SEZIONE 01

#### IL SINDACO

### ART. 32 - IL SINDACO ORGANO COMUNALE

01. IL SINDACO E' L'UNICO RAPPRESENTANTE DEL COMUNE;
02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO FISSANDO LA DATA E L'ORA DELLA RIUNIONE E SPEDENDO TEMPESTIVAMENTE GLI INVITI;
03. CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA DISTRIBUENDO GLI AFFARI ALLA STESSA SOTTOPOSTI FRA GLI ASSESSORI PERCHE' RELAZIONINO IN COERENZA CON LE DELEGHE RILASCIATE;
04. IL SINDACO PUO' SOSPENDERE L' ADOZIONE DI ATTI CHE LO STATUTO RISERVA ALLA COMPETENZA DEGLI ASSESSORI, SOTTOPONENDOLI ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALL' ORDINANZA DI SOSPENSIONE;
05. FISSA GLI ARGOMENTI POLITICI E PROGRAMMATI E, DI CONCERTO O COL SEGRETARIO, GLI ARGOMENTI TECNICI DA INSERIRE ALL' ORDINE

DEL GIORNO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

06. SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTISCE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ORDINE PRIORITARIO DI PERSEGUIMENTO DEI FINI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO, IN MANCANZA DI PROGRAMMA TEMPORALE, SUL LIVELLO DI QUALITA' DEI SERVIZI COMUNALI E SUL RITMO DI UTILIZZO DELLA GLOBALITA' DELLE RISORSE;
07. RAPPRESENTA L'ENTE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI DI NUOVA ISTITUZIONE E DI QUELLI ESISTENTI, UNA VOLTA CONFORMATI ALLE NORME DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE FONDAMENTALE. TALE RAPPRESENTANZA E' ESERCITATA DI PERSONA O MEDIANTE UNO STABILE DELEGATO SCELTO DAL SINDACO FRA I CONSIGLIERI. DI TALE SCELTA VIENE DATA IMMEDIATAMENTE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA. TALE ESIGENZA DI COMUNICAZIONE E' RISPETTATA ANCHE NEL CASO DI REVOCA DELLA DELEGA CHE DEVE ESSERE CONTESTUALE ALLA NOMINA DI UN NUOVO DELEGATO QUALORA IL SINDACO NON INTENDA PROVVEDERE DI PERSONA ALL'INCOMBENZA;
08. RAPPRESENTA IN GIUDIZIO IL COMUNE SIA ESSO ATTORE O CONVENUTO;
09. PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA;
10. PROMUOVE LE CONFERENZE DI SERVIZI E STIPULA GLI ACCORDI DI PROGRAMMA;
11. VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE;
12. EMANA LE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AI REGOLAMENTI;
13. ATTIVA I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI E APPLICA LA CENSURA NEI LORO CONFRONTI, SENTITO IL SEGRETARIO;
14. ASSEGNA GLI INCARICHI DI DIREZIONE DI SETTORE, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DELLA PIANTA ORGANICA E SECONDO LE PRIORITA' DETTATE DALL'ESIGENZA DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI;
15. SOSPENDE, NEI CASI D'URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA SUCCESSIVA RIUNIONE;
16. PROVVEDE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA GENERALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE GENERALI DEGLI UTENTI;
17. PROVVEDE ALL'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI NEL COMMA 05 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE FONDAMENTALE PER GARANTIRE LE NOMINE DI COMPETENZA CONSILIARE;
18. FIRMA GLI ATTI AMMINISTRATIVI ESTERNI AVENTI CONTENUTO DISCREZIONALE E GLI ATTI GENERALI;
19. STIPULA I CONTRATTI DI MUTUO E QUELLI DI ALIENAZIONE ED ACQUISTO DI BENI IMMOBILI CHE NON SIANO STRUMENTALI ALLA GESTIONE DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI;
20. ESERCITA INOLTRE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON LE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 142 , DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E

SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE AL COMUNE;

21. IN MANCANZA DI DIRIGENTI STIPULA I CONTRATTI DEL COMUNE QUANDO IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LA FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE.

22. IL SINDACO PUO' DELEGARE SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA TRATTAZIONE DI DETERMINATI AFFARI O SOTTOSCRIZIONI DI ATTI OLTRECHE' A RAPPRESENTARE ALTRESI' L'AMMINISTRAZIONE IN TERRITORIO NAZIONALE, REGIONALE, ALL'ESTERO, IN OCCASIONI DI MANIFESTAZIONI PARTICOLARI.

ART. 33 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE ALLE ATTIVITA' INDICATE NEL COMMA 01 DELL'ARTT. 38 DELLA LEGGE FONDAMENTALE ALLE QUALI PROVVEDONO GLI UFFICI E SERVIZI COMPETENTI NELL'AMBITO DELLA RISPETTIVA RESPONSABILITA'.

02. ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, SU PROPOSTA SCRITTA DEGLI UFFICI COMPETENTI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE, EDILIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE I GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PROVVEDE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. LE DELEGAZIONI, LE LORO REVOCHE E MODIFICAZIONI SONO FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI NONCHE' AL PREFETTO.

05. OGGETTO DELLA DELEGA DI CUI AI COMMI PRECEDENTI PUO' ESSERE ANCHE LA SOVRAINTENDENZA DEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITA DAL SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO.

06. L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI DI CUI AL COMMA 02 DELL'ARTT. 38 DELLA LEGGE FONDAMENTALE NON E' DELEGABILE. COMPETE AL SINDACO, O, IN SUA MANCANZA O IMPEDIMENTO, A CHI LO SOSTITUISCE LEGALMENTE.

ART. 34 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA - MODALITA' PARTICOLARI

01. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE NEL RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NELL'ARTT. 34 DELLA LEGGE FONDAMENTALE E DELLE SEGUENTI:

A) IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO DEPOSITATI CONGIUNTAMENTE, A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI, PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NE RILASCIAMO RICEVUTA, ALMENO 48 ORE PRIMA DI QUELLA FISSATA PER L'INIZIO DELL'ADUNANZA;

B) IL REQUISITO DELLA FIRMA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E' RICONTRABILE AL MOMENTO DEL DEPOSITO. DETTO

REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE ANCHE AL MOMENTO DELLA ELEZIONE A PRESCINDERE DALLA PERMANENZA D'IDENTITA' DEGLI ORIGINARI SOTTOSCRITTORI;

C) IL PRIMO NOMINATIVO DI ESTRAZIONE CONSILIARE INDICATO NELLA LISTA DEGLI ASSESSORI E' DA INTENDERSI PROPOSTO ALLA FUNZIONE DI "SOSTITUTO DEL SINDACO" CON LA QUALIFICA DI "VICE SINDACO" ; GLI ALTRI NOMINATIVI HANNO LA FUNZIONE DI SOSTITUTI DEL SINDACO, IN ASSENZA DI QUESTI E DEL VICE SINDACO, SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE, SEMPRE CHE SIANO DI ESTRAZIONE CONSILIARE;

D) LE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE SONO DA CONSIDERARE, AI FINI PREVISTI DALLA LEGGE FONDAMENTALE, INDIPENDENTEMENTE DALLE SEDUTE CHE HANNO PRECEDUTO QUELLE DI VOTAZIONE.

E) LE ADUNANZE IN CUI SI DEBBA PROVVEDERE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO SOLO NEL CASO DELLA PRIMA SUCCESSIVA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI, IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE FONDAMENTALE DECORRE DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, MEDIANTE DEPOSITO NELLA SEGRETERIA COMUNALE CHE NE RILASCIA RICEVUTA.

03. NEL CASO DI DIMISSIONI NON CONCOMITANTI LA DECORRENZA DEL TERMINE INIZIA DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DELL' ASSESSORE CON CUI SI REALIZZA LA CONDIZIONE DI DECADENZA DELLA GIUNTA PREVISTE DAL COMMA 08 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

ART. 35 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER PARENTELA ED AFFINITA'

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', LA CONDIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE ASCENDENTI O DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI ED ADOTTATI.

ART. 36 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA APPROVATA CON LE MODALITA', LE CONDIZIONI E GLI EFFETTI DI CUI ALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE FONDAMENTALE E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NELLE LETT. A) , B) E C) DEL PRECEDENTE ARTT. 39 .

02. NEL CASO DI INOSSERVANZA DA PARTE DEL SINDACO O DI CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AL FINE DI DISCUTERE CON PRIORITA' SU QUALSIASI ARGOMENTO GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO, LA MOZIONE DI SFIDUCIA NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, IL SEGRETARIO COMUNALE RIFERISCE AL PREFETTO IL QUALE ATTIVA I POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

ART. 37 - REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE, SU PROPOSTA SCRITTA DEL SINDACO, ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI ED ALLA LORO SOSTITUZIONE, NELLA STESSA SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

SEZIONE 02

IL SEGRETARIO COMUNALE, I RESPONSABILI E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 38 - IL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, SOVRINTENDE, DIRIGE, CONTROLLA E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. IL SEGRETARIO, SENTITI I RESPONSABILI DEI SERVIZI, FORMULA AGLI ORGANI COMUNALI PROPOSTE E SOLUZIONI CONCERNENTI I PROBLEMI ORGANIZZATIVI

03. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI.

04. AL SEGRETARIO SONO ATTRIBUITE TUTTE LE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142 .

05. SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, UNICO RESPONSABILE, ATTESTA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 39 - IL VICE SEGRETARIO

01. IL FUNZIONARIO APICALE DI AREA AMMINISTRATIVA CUI LA PIANTA ORGANICA DEL COMUNE ASSEGNA LE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. AL VICESEGRETARIO PUO' ESSERE AFFIDATO IL COMPITO DELLA REDAZIONE DEI VERBALI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMPATIBILMENTE CON LE ATTRIBUZIONI CHE LA LEGGE AFFIDA ESPRESSAMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. LO STATUS GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL VICE SEGRETARIO SONO DISCIPLINATI, TENUTO CONTO E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE, NEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL COMUNE NONCHE' NEL REGOLAMENTO SULLA ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 40 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. ALLA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE LA AMMINISTRAZIONE PROVVEDE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 41 - STRUTTURA DELL'ENTE

01. L'ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE, DI DIVERSA ENTITA' E COMPLESSITA' IN FUNZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNZIONALI, STRUMENTALI E DI SUPPORTO.
02. LA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE PREVEDE LE DOTAZIONI DI PERSONALE PER CONTINGENTI COMPLESSIVI DELLE VARIE QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI IN MODO DA ASSICURARE IL MAGGIOR GRADO DI MOBILITA' DEL PERSONALE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AI COMPITI E PROGRAMMI DELL'ENTE.
03. LA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE FRA LE DIVERSE UNITA' ORGANIZZATIVE VIENE STABILITA IN FUNZIONE DELLE ATTRIBUZIONI E COMPITI ALLE STESSE ASSEGNATE CON APPOSITO ORGANIGRAMMA.
04. AI FINI DI FAVORIRE LA MASSIMA FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CHE SCATURISCONO DAI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE ED EMERGENTI DALLE VERIFICHE CIRCA LA MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO IN RAPPORTO A PARAMETRI DI EFFICIENZA E FUNZIONALITA', LE DOTAZIONI DI PERSONALE PREVISTE PER CIASCUNA STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE SONO SUSCETTIBILI DI ADEGUAMENTO E RIDISTRIBUZIONE NELL'AMBITO DEI CONTINGENTI COMPLESSIVI DELLE VARIE QUALIFICHE E PROFILI PREVISTE DALLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE.
05. AD OGNI UNITA' ORGANIZZATIVA, COMPRESA QUELLE DI STAFF O DI PROGETTO, E' PREPOSTO UN RESPONSABILE CHE RISPONDE DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI O DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO ASSEGNATO ALLE STESSE, AD OGNI FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZI DEVE ESSERE GARANTITA L'AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO COMPITO.
06. NEL RISPETTO DI CRITERI GENERALI STABILITI DALLA CONTRATTAZIONE E DAI PROFILI PROFESSIONALI E QUALIFICHE FUNZIONALI, IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DISCIPLINA LA MOBILITA' ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.
07. OVE SIA RITENUTO OPPORTUNO O NECESSARIO, E NEL RISPETTO DEGLI ISTITUTI ECONOMICI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI O ATTIVITA' DI RISPETTIVA COMPETENZA, ALL'INTERNO DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE, PER PROGETTI O PROGRAMMI DETERMINATI POSSONO ESSERE COSTITUITI GRUPPI DI STUDIO, RICERCA O LAVORO, ATTRIBUENDO AL PERSONALE MANSIONI ED ATTIVITA' NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' E COMPETENZA PROFESSIONALE, ANCHE A PRESCINDERE DALLE MANSIONI SVOLTE E DAL PROFILO PROFESSIONALE, MA NEL RISPETTO DELLA QUALIFICA FUNZIONALE DEL DIPENDENTE. IN EGUAL MODO PUO' PROCEDERSI PER PROGETTI O PROGRAMMI INTERSETTORIALI O CHE COMUNQUE RIGUARDINO UNITA' ORGANIZZATIVE. LA COMPETENZA E LE MODALITA' VENGONO DISCIPLINATE DAL SUDDETTO REGOLAMENTO.

#### ART. 42 - CONFERENZA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. PER UN MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE PER FAVORIRNE L'ATTIVITA' PER PROGETTI E PROGRAMMI E' ISTITUITA LA CONFERENZA PERMANENTE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI PRESIDUTA E DIRETTA DAL SEGRETARIO

COMUNALE ANCHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITA' DI COORDINAMENTO.

ART. 43 - INCARICHI A TEMPO DETERMINATO.

01. LA GIUNTA COMUNALE PUO' RICOPRIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO, O ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, POSTI DI RESPONSABILE DEI SETTORI, DEI SERVIZI O UFFICI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.

02. IL CONTRATTO STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, HA DURATA NON SUPERIORE A TRE ANNI ED E' RINNOVABILE.

03. L'INCARICO COMPORTA UNA RETRIBUZIONE ONNICOMPRESIVA COMMISURATA AL TIPO DI PRESTAZIONE OFFERTA, ALL'ORARIO COMPLESSIVO DI LAVORO, NONCHE' ALLE RESPONSABILITA' INERENTI ALLA FUNZIONE ESERCITATA. OVE IL CONTRATTO SIA DI DIRITTO PUBBLICO LA RETRIBUZIONE DOVRA' ESSERE IDENTICA A QUELLA DEL CORRISPONDENTE LIVELLO D'INQUADRAMENTO.

04. PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO SONO ESTESE ALL'INTERESSATO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE RESPONSABILITA' PREVISTE PER I DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE.

05. QUALE CHE SIA IL CONTRATTO, DEVE CONVENIRSI LA NON TRASFORMABILITA' IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO.

06. L'INCARICO PUO' ESSERE INTERROTTO O REVOCATO CON MOTIVATA DELIBERAZIONE, QUANTO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI DAL PROFESSIONISTA RISULTI INADEGUATO.

ART. 44 - COLLABORAZIONI ESTERNE

01. LA GIUNTA COMUNALE QUALORA SI RENDA NECESSARIO IL RICORSO A COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI, QUALIFICATE O SPECIALIZZATE, PUO' AFFIDARE STUDIO RICERCHE, ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE COORDINATA, TEMPORANEA O CONTINUATIVA AD UNIVERSITA', ISTITUTI, ENTI, DOCENTI UNIVERSITARI, PROFESSIONISTI ED ALTRE PERSONE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. I PROVVEDIMENTI DI INCARICO DEVONO CONTENERE L'INDICAZIONE DELLO SPECIFICO OGGETTO DELLA PRESTAZIONE, DELLE MODALITA' SECONDO CUI L'INCARICO DEVE ESSERE ESPLETATO, DEL TERMINE ENTRO CUI DEVE ESSERE COMPLETATO, DELL'AMMONTARE DEL COMPENSO PREVISTO.

03. IL COMPENSO VIENE DETERMINATO SULLA BASE DI UN PROGETTO DI RICERCA O DI ATTIVITA' DAL QUALE RISULTI ANCHE LA NATURA DELL'IMPEGNO ORGANIZZATIVO E I TEMPI NECESSARI.

ART. 45 - NORME DI DISCIPLINA DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE E' APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

### TITOLO 03

#### ATTIVITA'

##### CAPO 01

#### PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA'

##### ART. 46 - PROGRAMMAZIONE

01. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CONTIENE LA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ENTE.

02. COSTITUISCONO ALLEGATI AL PIANO DI CUI AL PRIMO COMMA: IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI, IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, PROGRAMMI CONNESSI AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ED OGNI ALTRO PROGRAMMA PREVISTO DALLA NORMATIVA DELL'ENTE.

03. I PIANI ED I PROGRAMMI ANCHE DI SETTORE E DI DURATA TEMPORALE DIVERSA DEVONO ESSERE ANNUALMENTE ADEGUATI ALLE PREVISIONI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

04. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E' APPROVATA O ADEGUATA PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE.

##### ART. 47 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALL'ORDINAMENTO DEL COMUNE. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MIGLIOR RISULTATO IN TERMINI DI ECONOMICITA', IL COMUNE DEVE AVVALERSI DELLO STRUMENTO E DEL PROCEDIMENTO PIU' IDONEO, TRA QUELLI PUBBLICI O PRIVATI, AMMESSI NELL'ORDINAMENTO E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE VIETATI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE.

02. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEVE RISPETTARE I PRINCIPI DELL'ECONOMICITA', EFFICACIA, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI SECONDO LE MODALITA' E LE PROCEDURE DETERMINATE NEI REGOLAMENTI COMUNALI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 E DEI CRITERI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

03. OVE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL PROCEDIMENTO, PARERI, AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA ED ATTI COMUNQUE DENOMINATI, NON POSSONO ESSERE ACQUISITI SE NON CON ADEGUATA MOTIVAZIONE.

04. IL SOGGETTO CUI E' ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' ISTRUTTORIA ESERCITA TUTTE LE ATTIVITA' ED ASSUME OGNI INIZIATIVA PER LA CELERE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

05. NEI PROCEDIMENTI CHE PREVEDONO DICHIARAZIONI DI CUI IL PRIVATO SI ASSUME LA RESPONSABILITA', NON E' POSSIBILE SUBORDINARE L'EMISSIONE DELL'ATTO O DEL PROVVEDIMENTO ALL'ACCERTAMENTO O VERIFICA DELLA VERIDICITA' DELLA DICHIARAZIONE.

06. SALVO I CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, DA REGOLAMENTI GOVERNATIVI E COMUNALI, DI SILENZIO-ASSENSO, E DI INIZIO DI ATTIVITA' SU DENUNCIA DELL'INTERESSATO E SENZA ATTO DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATO, I PROCEDIMENTI SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTO ESPRESSO ED ADEGUATAMENTE MOTIVATO EMANATO DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER IL TIPO DI PROCEDIMENTO STESSO DALL'ORDINAMENTO DEL COMUNE.

#### ART. 48 - PARERI

01. I PARERI TECNICO CONTABILE E DI LEGITTIMITA' COSTITUISCONO UN APPORTO COLLABORATIVO NECESSARIO DELL'ATTIVITA' DELIBERATIVA.  
02. IL PARERE SFAVOREVOLE DEVE INDICARE, I DIVERSI STRUMENTI E MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CHE POSSONO FAR CONSEGUIRE ALL'AMMINISTRAZIONE GLI OBIETTIVI CHE 01,ATTO SU CUI VIENE ESPRESSO INTENDEVA PERSEGUIRE.

#### CAPO 02

##### LE ADUNANZE

#### ART. 49 - CONTRASTO DI INTERESSI

01. NEL NUMERO FISSATO PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO O CONSULTIVI O DI GIUDIZIO NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI I MEMBRI PRESENTI QUANDO SI DELIBERI SU QUESTIONI NELLE QUALI ESSI O I LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO O IL CONIUGE ABBIANO INTERESSE PROPRIO E PERTANTO NASCA L'OBBLIGO DI ASTENERSI E DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO.  
02. L'ALLONTANAMENTO, SE NON SPONTANEO, E' DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSESSO E LA QUESTIONE NON PUO' ESSERE TRATTATA SINO A CHE L'INTERESSATO NON SIA USCITO DALL'AULA.  
03. I MEMBRI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTARE SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE L'ADUNANZA, MA NON NEL NUMERO DEI VOTANTI.

#### ART. 50 - DISERZIONE

01. QUANDO LA SEDUTA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO, CONSULTIVI O DI GIUDIZIO, TRASCORSI SESSANTA MINUTI DALL'ORA FISSATA, NON PUO' AVER LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE O QUESTO VENGA MENO DURANTE LA SEDUTA STESSA IL PRESIDENTE O CHI LO SOSTITUISCE O, IN MANCANZA, IL SEGRETARIO DELL'ORGANO, DICHIARA LA DISERZIONE DELLA SEDUTA.

#### ART. 51 - PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO ADOTTA I REGOLAMENTI IN CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE FONDAMENTALE TALE NONCHE' QUELLI DERIVANTI DALLA PROPRIA AUTONOMIA

NORMATIVA.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E POI NEL LORO COMPLESSO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOTTOPOSTI ALLA DISCUSSIONE DEL CONSIGLIO SOLTANTO DOPO CHE LO SCHEMA PROPOSTO SIA STATO DEPOSITATO PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE PERTINENTE, CON FACOLTA' PER CHIUNQUE RESIDENTE DI ESAMINARLO, CHIEDERE CHIARIMENTI VERBALI, FARE PROPOSTE SCRITTE DI MODIFICHE ED AGGIUNTE.

04. IL DEPOSITO DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE PUBBLICIZZATO IN ANTICIPO.

05. COPIA DEL MATERIALE PERVENUTO E' RIMESSO ALLA GIUNTA ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, CON LE VALUTAZIONI DELL'UFFICIO COMPETENTE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DEL REGOLAMENTO.

06. I REGOLAMENTI DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE FONDAMENTALE ENTRANO IN VIGORE DOPO ESSERE STATI PUBBLICATI PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL' ALBO PRETORIO.

07. IL COMUNE PROVVEDE ALLA STAMPA DEI REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI, CONSEGNANDO COPIE AL PREZZO DI PURO COSTO.

ART. 52 - ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI. ESSO E' COLLOCATO NELLA SEDE COMUNALE.

02. DELLA AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NE DA' ATTESTAZIONE IL SEGRETARIO, PREVIA DICHIARAZIONE DEL MESSO CHE NE E' PERSONALMENTE RESPONSABILE.

TITOLO 04

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO 01

COLLABORAZIONE FRA ENTI

ART. 53 - COLLABORAZIONE FRA COMUNI E PROVINCE

01. IL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SI CONFORMA, AI SENSI DELLA NORMA CONTENUTA AL COMMA 06 DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA E TIENE CONTO DEL SUO PROGRAMMA PLURIENNALE DANDONE ATTO NELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE O, COMUNQUE, DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDE DI FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'ENTE INDIVIDUA, PER GLI EFFETTI DELLA NORMA CONTENUTA NEL COMMA 02 DELL' ARTT. 14 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, LE PROPOSTE DA AVANZARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE ED INDICA ALLA PROVINCIA LE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE, NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO NONCHE' SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO CHE RITIENE DEBBANO ESSERE REALIZZATE, OPPORTUNAMENTE MOTIVANDO.

ART. 54 - COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI

01. IL COMUNE RICERCA E PROMUOVE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI, CON LA COMUNITA' MONTANA E CON LA PROVINCIA QUALE MEZZO PER SVOLGERE NEL MODO PIU' EFFICIENTE QUELLE FUNZIONI E SERVIZI CHE PER LE LORO CARATTERISTICHE SOCIALI ED ECONOMICHE SI PRESTANO A GESTIONE UNITARIA CON ALTRI ENTI, REALIZZANDO ECONOMIA DI SCALA ED ASSICURANDO MAGGIORE EFFICACIA DI PRESTAZIONE AI CITTADINI.

#### ART. 55 - FORME DI COLLABORAZIONE

01. SONO UTILIZZATE, A SECONDA DELLE NECESSITA' E CONVENIENZA IN RELAZIONE AL BISOGNO PUBBLICO DA SODDISFARE, LE FORME PREVISTE DAGLI ARTT. 24 E 25 DELLA LEGGE FONDAMENTALE CON L'OSSERVANZA PER LE CONVENZIONI, ANCHE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTT. 11 , COMMI 02 E 05 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 , COME INDICATO DALL' ARTT. 15 DI QUESTA STESSA LEGGE.

#### ART. 56 - OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO

01. E' NORMA GENERALE CHE IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DI ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI RIFERISCA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DELL'ENTE E SUL PERMANERE DELLA CONVENIENZA DI TALE MODO DI GESTIONE.

02. LA RELAZIONE ANNUALE E' PRESENTATA AL SINDACO PER LA SUCESSIVA DISCUSSIONE AL CONSIGLIO ENTRO UN MESE DALL'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNUALE DELL'ENTE PARTECIPATO.

#### ART. 57 - RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI SUE FUNZIONI AFFINCHE' SIANO SVOLTE IN MODO ASSOCIATO. LA RELATIVA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE IL POTERE DI INDIRIZZO DEL COMUNE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DELEGATA NEL PROPRIO TERRITORIO E I MODI E I TEMPI PERIODICI DI RISCONTRO DELL'ATTIVITA' RELATIVA E LE FACOLTA' DI RITIRARE LA DELEGA.

#### ART. 58 - CONFERENZA DEI SERVIZI

01. LA PROMOZIONE DELLA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA SECONDO LE MODALITA' E PROCEDURE DI CUI ALL'ARTT. 27 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, COSTITUISCONO UN MODO ORDINARIO PER IL NOSTRO COMUNE DI AFFRONTARE LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE DI INTERVENTI E DI PROGRAMMA DI INTERVENTO DI PROPRIO INTERESSE CHE RICHIEDANO, TUTTAVIA, PER LA LORO REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

02. COMPETE AL SINDACO L'INIZIATIVA DI PROMUOVERE LA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, QUANDO LA MATERIA SIA STATO CONSIDERATA IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO OVVERO VENUTA IN EVIDENZA NELLA FORMAZIONE DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA DELLA GIUNTA.

03. L' ACCORDO NON PUO' ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO SE NON PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE QUALORA L' OPERA O L' ATTIVITA' SIANO STATE PREVISTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO. COMUNQUE, QUANDO L' ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DI STRUMENTI URBANISTICI, IL SUO SCHEMA DEVE ESSERE SOTTOPOSTO IN VIA D' URGENZA AL CONSIGLIO COMUNALE AFFINCHE' AUTORIZZI IL SINDACO ALLA FIRMA. SOLTANTO IN CASO DI ESTREMA E MOTIVATA URGENZA IL SINDACO POTRA' PROCEDERE DI INIZIATIVA SALVA LA RATIFICA DI CUI AL COMMA 05 DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

## CAPO 02

### SERVIZI PUBBLICI LOCALI

#### ART. 59 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E LE ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE I FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI CONSORZI, A MEZZO DI ISTITUZIONI, A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

04. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

#### ART. 60 - LE AZIENDE SPECIALI

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. L' AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ORGANI DELL' AZIENDA SPECIALE SONO:

- IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI NATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER L' ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI;

- IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO.

04. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE

LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FORMALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

05. LO STATUTO DELL' AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.

06. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E DISCIPLINE PER LE AZIENDE SPECIALE SONO STABILITE DALLE LEGGI VIGENTI.

#### ART. 61 - I CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 61 E SEGUENTI DEL PRESENTE STATUTO IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL RICHIAMATO ARTT. 61 E SEGUENTI, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L' OBBLIGO A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O SUO DELEGATO FA PARTE DELL' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

05. VIENE CONFERMATA L' OPPORTUNITA' DI PERSEGUIRE LA FORMA CONSORTILE PER SERVIZI GIA' AFFIDATI AI CONSORZI.

06. IN SEDE DI REVISIONE DI QUESTI CONSORZI, DA REALIZZARE ENTRO IL 31 MAGGIO 1992 , SI PROCEDE ALLA RIASSUNZIONE IN GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI SOPRA INDICATI QUALORA LE CIRCOSTANZE DI FATTO O LA MANCANZA DI ACCORDO CON GLI ALTRI ENTI LOCALI IMPEDISCA LA TRASFORMAZIONE DELL' ATTUALE FORMA CONSORTILE IN QUELLA REGOLATA DALL' ARTT. 25 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

#### CAPO 03

##### CONVENZIONI ACCORDI DI PROGRAMMA

#### ART. 62 - CONVENZIONI

01. NELL' AMBITO DELLA PROPRIA AUTONOMIA E DELLE FINALITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLO SVILUPPO, SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LE PROVINCE, ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI.

02. LE CONVENZIONI STABILISCONO I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. IL COMUNE IN COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 PUO' PARTECIPARE ALLA PROMOZIONE, ALLA ORGANIZZAZIONE ED ALLA FORNITURA DI SERVIZI CHE INTERESSANO LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, CIVILE E CULTURALE DELLA PROPRIA COMUNITA'.

04. IL COMUNE COLLABORA CON LO STATO, CON LA COMUNITA' ECONOMICA, EUROPEA, CON LA REGIONE E CON TUTTI GLI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI CHE HANNO POTERI DI INTERVENTO IN MATERIE INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE, AL FINE DI ACCRESCERE IL NUMERO E LA

## QUALITA' DEI SERVIZI RESI ALLA POPOLAZIONE.

### ART. 63 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, IN UNO O PIU' COMUNI, CON LE COMUNITA' MONTANE, DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO SPETTI AL COMUNE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO UTILE ADEMPIMENTO.

02. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE, ALTRESI', PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI CONCORDARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

04. L'ACCORDO CONSISTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO ED E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.

05. L'ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELLA INTESA DI CUI ALL'ARTT. 91 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24.07.1977 N. 616 , DETERMINANDO LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUENDO LE CONCESSIONI EDILIZIE, SEMPRE IN SINTONIA CON LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.

## TITOLO 05

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### CAPO 01 - IL DIFENSORE CIVICO

##### ART. 64 - DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO.

02. PER ESSERE ELETTO DEVE RIPORTARE ALMENO I DUE TERZI DEI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE NELLE PRIME DUE VOTAZIONI E LA MAGGIORANZA DEI VOTI NELL'EVENTUALE TERZA VOTAZIONE. IN UNA SEDUTA CONSILIARE NON PUO' PROCEDERSI A PIU' DI UNA VOTAZIONE.

03. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

04. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E SEGUENDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE FONDAMENTALE PER IL DIFENSORE CIVICO, VERRANNO STABILITI:

- REQUISITI PER L'ELEZIONE
- INCOMPATIBILITA'

- AMBITO DI INTERVENTO
- POTERI

## CAPO 02 - PARTECIPAZIONE ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

### ART. 65 - PARTECIPAZIONE

01. GLI ENTI LOCALI, I PARTITI POLITICI, I SINDACATI, LE ASSOCIAZIONI COOPERATIVISTICHE, LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, LE ISTITUZIONI CULTURALI, LE ALTRE FORMAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SOCIALI E I CITTADINI POSSONO CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DEL COMUNE.
02. IL COMUNE PROMUOVE L'ACQUISIZIONE DI PARERI DELLA CITTADINANZA IN GENERALE O DELLE ORGANIZZAZIONI, DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DELLE ASSOCIAZIONI DELLA COOPERAZIONE, DEGLI INDUSTRIALI E DI QUALSIASI ALTRA FORMAZIONE ECONOMICA O SOCIALE, ANCHE SU SPECIFICA LORO RICHIESTA, IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.
03. IL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO E DELLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA L'INDIZIONE E L'ESECUZIONE DELLA CONSULTAZIONE CHE NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON CONSULTAZIONI ELETTORALI E DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

### ART. 66 - LE ISTANZE E LE PROPOSTE

01. TUTTI I CITTADINI DEL COMUNE, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO LA FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PROPOSTE O PETIZIONI, ESSE DEBBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE.
02. LE MEDESIME DEVONO RIGUARDARE FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE.
03. TUTTE LE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI, DEBBONO ALTRESI' ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE, CON FIRMA AUTENTICATA NELLE FORME DI LEGGE A PENA DI INAMMISSIBILITA'.
04. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONE AMMESSE, ESAMINATE E DECISE, E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.
05. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA AGLI INTERESSATI.

### ART. 67 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. L'ISTITUTO DEL REFERENDUM VIENE ADOTTATO QUALE STRUMENTO CONSULTIVO FORMALE DELLA INTERA POPOLAZIONE DEGLI ELETTORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SU QUESTIONI INTERESSANTI LA GENERALITA' DELLA COLLETTIVITA' CITTADINA, AVENTI NOTEVOLE RILIEVO E ALTO CONTENUTO DI CONSEGUENZE OPERATIVE.
02. PUO' ESSERE INDETTO REFERENDUM CONSULTIVO SU MATERIA DI COMPETENZA DEL COMUNE NON IN CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE.
03. IL REFERENDUM CONSULTIVO PUO' ESSERE RICHIESTO DAL CONSIGLIO

COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E/O SU RICHIESTA DI ALMENO IL 20% DEI CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE.

04. LA LEGGE E IL REGOLAMENTO PREVEDONO NORME CHE FISSANO LE MATERIE OGGETTO DI REFERENDUM E LE MODALITA' PER LA RICHIESTA, L'ESAME, L'INDIZIONE, LA VALIDITA' E GLI ASPETTI GIURIDICI.

ART. 68 - DIRITTI DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DA DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE E PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 07 COMMA 03 DELLA LEGGE 142/90 .

02. LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE RIGUARDARE DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

03. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO AMMESSI SOLTANTO NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE, DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI; INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI. DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

05. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE ASSICURA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DEGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI.

ART. 69 - CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI VANTAGGI ECONOMICI

01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

TITOLO 06

FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

CAPO 01

LA FINANZA

ART. 70 - CONTROLLI E METODI

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, PER PERMETTERE IL CONTROLLO ECONOMICO SULLA GESTIONE E IL

CONTROLLO SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE, IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI SONO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI, PROGETTI, SERVIZI ED OBIETTIVI.

02. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO PREVISTE METODOLOGIE DI ANALISI E VALUTAZIONE, INDICATORI E PARAMETRI NONCHE' SCRITTURE CONTABILI CHE CONSENTANO OLTRE IL CONTROLLO SULL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, LA VALUTAZIONE DEI COSTI ECONOMICI DEI SERVIZI, L'USO OTTIMALE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE UMANE, LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO A QUELLI PROGETTATI CON L'ANALISI DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI E LE MISURE PER ELIMINARLI.

03. SULLA BASE DEI CRITERI E DELLE METODOLOGIE INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A RIFERIRE CIRCA L'ANDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' A CUI SONO PREPOSTI CON RIFERIMENTO ALL'EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEGLI STESSI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE CONOSCE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL COMUNE ANCHE ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI RELAZIONI INFORMATIVE E PROPOSITIVE ALLA GIUNTA, AI REVISORI DEI CONTI, AL SEGRETARIO E AI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI SUGLI ASPETTI GESTIONALI DELLE ATTIVITA' E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI E ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

## CAPO 02

### LA CONTABILITA' COMUNALE

#### ART. 71 - ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' COMUNALE

01. L'ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' COMUNALE DERIVA DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

#### ART. 72 - IL BILANCIO PREVENTIVO

01. IL BILANCIO PREVENTIVO, DI COMPETENZA E DI CASSA, E' REDATTO PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI CON L'INDICAZIONE PER CIASCUNO DI ESSI DEL RESPONSABILE DELLA SUA ATTUAZIONE E DEI TEMPI MASSIMI DI ATTUAZIONE.

#### ART. 73 - RILEVAZIONI CONTABILI

01. ENTRO IL MESE DI DICEMBRE LA GIUNTA MUNICIPALE APPROVA IL PIANO DEI CONTI O MODIFICA QUELLO GIA' ESISTENTE.

02. LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI FATTI GESTIONALI AVVIENE MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA TENUTA IN PARTITA DOPPIA CHE RILEVI, IN MODO CONCOMITANTE, ANCHE L'UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI NEL BILANCIO PREVENTIVO A CIASCUN PROGRAMMA INTERVENTO O PROGETTO, IL REALIZZO DELLE ENTRATE PREVISTE NELLO STESSO DOCUMENTO E LE MODIFICAZIONI PATRIMONIALI INTERVENUTE.

03. L'APPLICAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA E' PRECEDUTA DA UNA RILEVAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

DELL'ENTE. I BENI DEMANIALI STRUMENTALI E QUELLI INDISPONIBILI SONO RILEVATI AL VALORE D'USO ATTUALE; QUELLI DI NUOVA ACQUISIZIONE ENTRANO IN INVENTARIO PER IL VALORE DI COSTO. I BENI DEMANIALI NATURALI SONO SOLTANTO DESCRITTI.

#### ART. 74 - DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO DIMOSTRATI ATTRAVERSO IL CONTO CONSUNTIVO COSTITUITO DAL CONTO DEL BILANCIO, CHE EVIDENZIA I RISULTATI DELLA GESTIONE E DAL CONTO DEL PATRIMONIO DI CUI EVIDENZIA LA CONSISTENZA FINALE.

02. LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CONTIENE ANCHE L'INDICAZIONE DEI COSTI UNITARI DEI SERVIZI PRODOTTI E L'INDICE DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA RICAVATO MEDIANTE OPPORTUNE METODOLOGIE DI CONSULTAZIONE.

03. IL CONTO CONSUNTIVO E' APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. IL SEGRETARIO ED IL RAGIONIERE ACCOMPAGNANO LA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ALLA GIUNTA MUNICIPALE CON UNA RELAZIONE CONGIUNTA CONTENENTE VALUTAZIONI OPERATIVE SULLA GESTIONE, PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA STESSA.

#### ART. 75 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. LA CONTABILITA' COMUNALE E' DISCIPLINATA DALLE LEGGI IN MATERIA E DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

#### CAPO 03

##### REVISIONE E CONTROLLO

#### ART. 76 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A 02 COMPONENTI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI, IL COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSTO DA 03 MEMBRI.

02. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI SONO SCELTI SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA LEGGE.

03. ESSI DURANO IN CARICA 03 ANNI, NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZE, LA LORO RIELEZIONE E' CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

#### ART. 77 - FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEI REVISORI

01. I REVISORI COLLABORANO CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO. A TAL FINE HANNO LA FACOLTA' DI PARTECIPARE - SENZA DIRITTO DI VOTO - ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHIESTI. HANNO ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL COLLEGIO DEI REVISORI E' DEMANDATA INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE

CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. I REVISORI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIONO AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA (ARTT. 1710 C.C. ) E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO DI EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

04. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA' E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E REVOCA, DA APPLICARE NEI RIGUARDI DEI REVISORI, SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2399 E SEGG. DEL C.C.

#### ART. 78 - REVISORI DEI CONTI

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINERA' L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEI REVISORI DEI CONTI, INDIVIDUANDO LE FUNZIONI DI VERIFICA, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA. SARANNO ALTRESI' PREVISTI I SISTEMI ED I MECCANISMI TESI AD ASSICURARE IDONEE FORME DI COLLEGAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI ORGANI POLITICI E BUROCRATICI DEL DEL COMUNE E I REVISORI.

02. SARANNO DISCIPLINATE NEL REGOLAMENTO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALL'UFFICIO DI REVISORE, IN MODO DA ASSICURARE I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA, E VERRANNO ALTRESI' PREVISTE LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, ESTENDENDO AI REVISORI, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE A SINDACI REVISORI DELLA SOCIETA' PER AZIONI.

#### ART. 79 - FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO DETTATE NORME SPECIFICHE:

- PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI E SINGOLI SERVIZI;
- PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI TRA REVISORI ED ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO - SINDACO ED ASSESSORI, ORGANI ELETTIVI DI CONTROLLO, INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE - CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI, CAPIGRUPPO ED ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
- PER LA PUNTUALIZZAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI, NEI LIMITI PREDETERMINATI DAL PRECEDENTE ARTT.

128 .

02. IL NORMALE STRUMENTO DI INDAGINE, UTILIZZABILE DAL COLLEGIO DEI REVISORI E' DATO E CONSISTE NELL'INDAGINE A CAMPIONE.

03. LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI COSTI PREVEDE:

A) LA SISTEMATICA RACCOLTA DEI DATI GESTIONALI IMPUTABILI ALLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE AL FINE DI PREVENIRE ALLA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE RISPETTO ALLA SPESA, ARTICOLATO PER SETTORI, PROGRAMMI ED INTERVENTI;

B) LA DETERMINAZIONE ED ELABORAZIONE DI INDICI DI PRODUTTIVITA'.  
04. LA GIUNTA COMUNALE AUTONOMAMENTE O SU INDICAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI, PUO' INDIVIDUARE CENTRI DI COSTO PER I QUALI ATTIVARE SPECIFICHE FORME DI RILEVAZIONE.

#### ART. 80 - METODOLOGIE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

01. L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE, DEVE ESSERE REALIZZATO MEDIANTE:

A) LA PIANIFICAZIONE, COME PROCESSO POLITICO-AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE CONSISTE NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO DELL'AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE I QUALI SI TRADUCONO IN METE CONCRETAMENTE CONSEGUIBILI I BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE. TALE PROCESSO PRESUPPONE ED IMPLICA LA DETERMINAZIONE DEI GRANDI FINI DI CARATTERE GENERALE E DI LUNGO PERIODO E, SUCCESSIVAMENTE, L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON DETTI FINI.

B) LA PROGRAMMAZIONE, QUALE PROCESSO VOLTO AD UN UTILIZZO COORDINATO E RAZIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER CONSEGUIRE I FINI COME SOPRA DETERMINATI. ESSO SI CONCRETIZZA NELLA RICERCA DI DIVERSE OPZIONI E PROGRAMMI E NELLA SCELTA - DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - DI QUELLO PIU' ADEGUATO, TENUTO CONTO DEI MEZZI ECONOMICI A DISPOSIZIONE, LA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA IN UN ARCO DI TEMPO PREDETERMINATO MA INFERIORE, NELLA SUA DURATA, RISPETTO A QUELLO PROPRIO DELLA PIANIFICAZIONE CORRELATO, QUEST'ULTIMO, AL BILANCIO PLURIENNALE DELL'ENTE. IL PROGRAMMA E' ARTICOLATO IN PROGETTI CONSISTENTI IN UNA SERIE DI OPERAZIONI VOLTE A CONSEGUIRE UNO SPECIFICO OBIETTIVO;

C) LA REDAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE QUALE ARTICOLAZIONE DEI PERIODI ANNUALI DEI PIANI PLURIENNALI, CIOE' NELLA DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI DI BREVE PERIODO IN COERENZA CON QUELLI DI MEDIO E LUNGO PERIODO (PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE). TALE FASE, ESSENDO RIVOLTA ALL'ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI DI CUI IN A) E B) E, QUINDI, NELLA PREVALENZA DELL'ASPETTO OPERATIVO SU QUELLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, E' DEMANDATA ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E, PER

QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO TECNICO-ATTUATIVO, AL SEGRETARIO E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI. TALI PROCESSI HANNO PER FINE ULTIMO QUELLO DI CONSENTIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI MEDIANTE UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, RENDENDO POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO GIURIDICO E CONTABILE SUI MODI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE E SULLE FORME E SUI MODI DI EROGAZIONE DELLE SPESE;

D) LA VERIFICA E L'ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRAMITE L'ESAME A CONSUNTIVO DEI RISULTATI OTTENUTI, UTILIZZANDO GLI STRUMENTI DELLE INDAGINI SUI COSTI-RISULTATI (VALUTAZIONI DEL PRODOTTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA RISPETTO A QUELLA PROGRAMMATA AGGREGANDO IN APPOSITI CENTRI DI COSTO LE SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO) E SUI COSTI-BENEFICI (VALUTAZIONE SIA DEI COSTI CHE DEI RISULTATI DEFINIBILI IN TERMINI DI BENEFICIO PER IL SINGOLO UTENTE O PER SINGOLI GRUPPI DI CITTADINI) .

E) DOPO L'INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI RESPONSABILITA' INDUTTRICI DEGLI SCARTI PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI NECESSARI RIMEDI A LIVELLO ORGANIZZATIVO, PROGRAMMATARIO E DI RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER DETERMINARE UN MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, PER AUMENTARE LA QUANTITA' DEGLI STESSI, O PER ATTUARE UN PROCESSO AMMINISTRATIVO PORTATORE DI MAGGIOR ECONOMICITA' GESTIONALE.

## TITOLO 07

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 81 - APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI - TERMINE

01. ENTRO UN ANNO DALLA APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE PROVVEDERE ALLA APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI.

02. I REGOLAMENTI ESISTENTI PREVIA ARMONIZZAZIONE DEGLI STESSI CON LE NORME DEL PRESENTE STATUTO, CON LA LEGGE FONDAMENTALE E CON GLI INDIRIZZI CHE VENGONO RIPORTATI NEGLI ARTICOLI CHE SEGUONO, DOVRANNO ESSERE RIAPPROVATI.

#### ART. 82 - PUBBLICITA' DELLO STATUTO

01. QUESTO STATUTO, OLTRE AD ESSERE PUBBLICATO, SECONDO LE MODALITA' CONTENUTE NEL COMMA 04 DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE

FONDAMENTALE DEVE ESSERE DIVULGATO NELL' AMBITO DELLA CITTADINANZA CON OGNI POSSIBILE MEZZO NON ESCLUSO QUELLO DELLA ILLUSTRAZIONE ORALE POSTA IN ATTO, IN MODO DECENTRATO, IN APPOSITE ASSEMBLEE E A POPOLAZIONE AD OPERA DI AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEL COMUNE.

#### ART. 83 - REGOLAMENTI VIGENTI

01. LE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI VIGENTI DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLE NORME STATUTARIE ENTRO UN ANNO DALLA LORO ENTRATA IN VIGORE; CESSANO COMUNQUE DI AVERE EFFICACIA TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI INCOMPATIBILI CON LO STATUTO, AI SENSI DELL' ARTT. 15 DELLE PRELEGGI.

#### ART. 84 - ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.